

## Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

### OGGETTO n. 7463

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11". (Delibera della Giunta regionale n. 1613 del 25 settembre 2023)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AMICO Federico Alessandro	25) MOLINARI Gian Luigi
2) BARGI Stefano	26) MONTALTI Lia
3) BERGAMINI Fabio	27) MONTEVECCHI Matteo
4) BONDAVALLI Stefania	28) MORI Roberta
5) BULBI Massimo	29) MUMOLO Antonio
6) CALIANDRO Stefano	30) OCCHI Emiliano
7) CASTALDINI Valentina	31) PARUOLO Giuseppe
8) CATELLANI Maura	32) PELLONI Simone
9) COSTA Andrea	33) PETITTI Emma
10) COSTI Palma	34) PICCININI Silvia
11) CUOGHI Luca	35) PIGONI Giulia
12) DAFFADA' Matteo	36) PILLATI Marilena
13) DALFIUME Mirella	37) POMPIGNOLI Massimiliano
14) DELMONTE Gabriele	38) RAINIERI Fabio
15) EVANGELISTI Marta	39) RANCAN Matteo
16) FACCI Michele	40) RONTINI Manuela
17) FELICORI Mauro	41) ROSSI Nadia
18) GERACE Pasquale	42) SABATTINI Luca
19) GIBERTONI Giulia	43) SONCINI Ottavia
20) LIVERANI Andrea	44) STRAGLIATI Valentina
21) MALETTI Francesca	45) TAGLIAFERRI Giancarlo
22) MARCHETTI Daniele	46) TARUFFI Igor
23) MARCHETTI Francesca	47) ZAMBONI Silvia
24) MASTACCHI Marco	48) ZAPPATERRA Marcella

È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente della Giunta Bonaccini, assente per motivi istituzionali

È, inoltre, assente il consigliere Marco Fabbri

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa *Fabio Rainieri*

Segretari: *Lia Montalti e Fabio Bergamini*

Oggetto n. 7463

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11". (Delibera della Giunta regionale n. 1613 del 25 settembre 2023)

---

### L'Assemblea legislativa

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) e, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede la funzione di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";
- lo Schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11" (Delibera della Giunta regionale n. 1613 del 25 settembre 2023);

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e Legalità" con nota prot. PG/2023/24773 del 12 ottobre 2023;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11" (qui allegato);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), dello Statuto, sullo Schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio

2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11". (Delibera di Giunta regionale n. 1613 del 25 settembre 2023);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

\* \* \* \*

GR/dp

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1613 del 25/09/2023

Seduta Num. 40

**Questo** lunedì 25 **del mese di** Settembre  
**dell' anno** 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2023/1623 del 14/09/2023

**Struttura proponente:** SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2018 N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11

**Iter di approvazione previsto:** Schema di Regolamento di Giunta

**Responsabile del procedimento:** Vittorio Elio Manduca

**Visto Capo Gabinetto:** Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"* e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante *"Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11"*;

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"* e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e suddivide le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge n. 56 del 2014, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di esercizio della pesca nelle acque interne, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, che restano alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Dato atto che:

- la gestione del Demanio marittimo e idrico è stata demandata alle Regioni con il D.lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii.;
- le funzioni inerenti al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del Demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 105 lett. 1) del D.lgs. n. 112/1998;

- la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e gli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/98 e successive modificazioni;
- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli artt. 78 e 79 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, esercita direttamente le funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse;
- l'esercizio delle funzioni di rilascio delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività di pesca, acquacoltura e attività connesse, è disciplinato dalla L.R. 31 maggio 2003 n. 9 e dalla deliberazione di Giunta n. 2285 del 27 dicembre 2021;
- le funzioni amministrative e di gestione del demanio idrico sono state interamente attribuite con la Legge Regionale del 30 luglio 2015 n. 13: *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province e comuni loro unioni all' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);*

Considerato che:

- in Emilia-Romagna si ha una forte presenza di impianti per venericoltura, in particolare per *Ruditapes philippinarum* nella Sacca di Goro e zone antistanti, e per mitilicoltura su filari al largo delle coste di Comacchio e della Romagna;
- la Regione è intervenuta, nel tempo, con più provvedimenti della Giunta regionale a disciplinare i criteri per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, con particolare riguardo ai requisiti che devono essere posseduti dai soggetti concessionari;
- i tratti terminali delle aste dei fiumi e le foci, anche a seguito dei cambiamenti climatici in atto, stanno diventando aree sempre più interessanti per l'attività di acquacoltura e per lo sviluppo di banchi naturali di novellame di molluschi bivalvi;

Valutato pertanto di modificare il Regolamento regionale n. 1/2018 con la finalità di:

- uniformare i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali per acquacoltura sul demanio idrico e sul demanio marittimo al fine di definire un inquadramento amministrativo e economico che diventi quindi paradigma

di regole sostanziali e procedurali condivise che innervi tutte le concessioni per acquacoltura, siano esse in demanio idrico o marittimo;

- garantire e tutelare la biodiversità dei fiumi e delle loro aree pertinenziali, già fortemente antropizzate garantendo la tutela degli habitat, con particolare attenzione alle specie ittiche presenti;

Dato atto del parere favorevole ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/2009 in ordine alla proposta di modifica del Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1, in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l'acquacoltura, espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 31 luglio 2023;

Ritenuto necessario, per quanto sopra considerato, di approvare la proposta di *"Modifica del Regolamento regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11"* secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 2, dello Statuto;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante *"Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025"* e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto *"Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"*;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;
- n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*;
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante *"Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia"*;
- n. 474 del 27 marzo 2023, recante *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025"*;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

1. di adottare lo schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 *"Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale*



7 novembre 2012, n. 11", che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di inviare lo schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11" Allegato 1), corredato dalla relativa Relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

- - - - -

**Modifica al Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”**

**Articolo 1**

***Inserimento dell’art. 32 bis nel Regolamento Regionale n. 1 del 2018***

1. Dopo l’articolo 32 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 è inserito il seguente articolo:

**Art. 32 bis**

***Attività di acquacoltura nelle acque interne***

1. *La Giunta regionale, con propria deliberazione approva apposite Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l’acquacoltura, armonizzandole, per quanto possibile, con le analoghe previsioni normative stabilite per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 con particolare riguardo a quanto previsto in materia di limiti all’estensione delle concessioni, alla durata delle stesse, alle modalità di gestione, ai tempi di raccolta e semina, al numero di addetti necessario in rapporto alle superfici oggetto di concessione e ai criteri di priorità nell’assegnazione che devono valorizzare le ricadute socio-economiche e ambientali di ciascuna domanda di concessione.*
2. *La Regione, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e le Società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui è eventualmente possibile l’esercizio dell’attività di acquacoltura, compatibilmente agli altri usi dei singoli invasi e a condizione che l’attività non sia potenzialmente dannosa per gli impianti tecnici di servizio o pericolosa per l’esercizio della stessa attività di acquacoltura.*
3. *Nelle aree ricadenti nella competenza territoriale di Enti di gestione dei parchi o ricadenti all’interno di siti Rete natura 2000, la concessione può essere rilasciata solo previo parere favorevole dei suddetti Enti.*

**Articolo 2**

***Norme di prima applicazione***

1. Le direttive di cui al comma 1 dell’articolo 32-bis del regolamento regionale n. 1 del 2018 sono adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino all’approvazione delle direttive di cui al comma 1 non sono ricevibili le domande di concessione demaniale idrica per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura.

**Articolo 3**

***Entrata in vigore***

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

**Modifica al Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”;**

### **Relazione illustrativa**

In Emilia-Romagna, in aree del demanio marittimo, si ha una forte presenza di impianti di allevamento di molluschi bivalvi, in particolare *Ruditapes philippinarum* nella Sacca di Goro e nelle zone antistanti; mitili su filari al largo delle coste di Comacchio e della Romagna.

Considerata la peculiare e specifica vocazione delle aree lagunari della Sacca di Goro per la venericoltura, la Regione, nel tempo, con propri atti, ha provveduto anche a individuare e tutelare diverse Aree di Tutela Biologia (A.T.B.) in cui il novellame di vongola trova le condizioni ideali per svilupparsi.

La Regione è inoltre intervenuta con più provvedimenti a disciplinare i criteri per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, con particolare riguardo ai requisiti che devono essere posseduti dai soggetti concessionari. Come è noto, ai sensi dell’art. 3 del decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, l’acquacoltura è annoverata tra le attività agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Quindi, i soggetti concessionari di specchi acquei nel demanio marittimo sono tenuti ad essere in regola con la normativa previdenziale e assicurativa prevista per gli imprenditori agricoli, requisito preordinato al rilascio della concessione demaniale. Sono inoltre previsti criteri in ordine alla superficie massima in concessione, che deve essere commisurata al numero di soci/addetti in forza ad ogni impresa di acquacoltura.

Per quanto riguarda il demanio idrico, fino a qualche anno fa non era interessato da richieste di concessioni per acquacoltura. Attualmente i tratti terminali delle aste dei fiumi, anche a seguito dell’aumento del cuneo salino, stanno diventando aree sempre più interessanti per l’acquacoltura. Inoltre, le aree delle foci fluviali stanno diventando sempre più spesso aree “nursery” interessate dalla presenza di banchi naturali di novellame di vongole. La raccolta di questo seme necessita di una specifica e articolata regolamentazione interdisciplinare per prevenire eventuali problemi per la conservazione dell’ecosistema delle foci che potrebbero derivare dall’utilizzo di attrezzi invasivi e lesivi del fondale e della fauna acquatica ivi presente, ora di fatto vietati.

La modifica al Regolamento n. 1 del 2018 è pertanto finalizzata all’adozione di criteri e condizioni omogenee per il rilascio di concessioni demaniali a soggetti economici che si dedicano all’attività di acquacoltura, in aree fluviali oppure in aree marine, rimuovendo le disparità attualmente esistenti, sia in termini di criteri per l’assegnazione delle aree demaniali sia in termini di canoni demaniali.

Inoltre, la disciplina introdotta vuole consentire un migliore coordinamento nella gestione del demanio, marittimo e fluviale, in un’ottica di salvaguardia degli habitat e degli ecosistemi acquatici di transizione, quali i tratti terminali delle aste fluviali, le foci e le lagune.

### **Esame dell’articolato**

L’articolo 1 prevede l’inserimento dell’art. 32 bis “Attività di acquacoltura nelle acque interne” nel Regolamento.

Al comma 1 è demandata alla Giunta regionale l’approvazione di apposite Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l’acquacoltura, armonizzandole, per quanto possibile, con le analoghe previsioni normative stabilite per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9.

Al comma 2 si prevede che la Regione, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e le Società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui è eventualmente possibile l'esercizio dell'attività di acquacoltura, compatibilmente agli altri usi dei singoli invasi e a condizione che l'attività non sia potenzialmente dannosa per gli impianti tecnici di servizio o pericolosa per l'esercizio della stessa attività di acquacoltura.

Al comma 3 si stabilisce che nelle aree ricadenti nella competenza territoriale di Enti di gestione dei parchi o ricadenti all'interno di siti Rete natura 2000, la concessione può essere rilasciata solo previo parere favorevole dei suddetti Enti.

L'articolo 2 fa riferimento alle norme di attuazione dell'art. 32 bis.

Il comma 1 prevede che le direttive con cui si provvede a dare applicazione all'armonizzazione delle norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime sul demanio idrico con quelle sul demanio marittimo siano approvate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale.

Al comma 2 viene inoltre stabilito che fino all'approvazione di tali direttive non sono ricevibili domande di concessione per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura sul demanio idrico.

L'articolo 3 infine prevede l'entrata in vigore del regolamento regionale il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

**Modifica al Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”**

**Scheda tecnico finanziaria**

**(clausola di neutralità finanziaria)**

Le modifiche apportate al Regolamento regionale n. 2018 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché all’attuazione dell’articolo 32-bis si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1623

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1623

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1623

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1613 del 25/09/2023

Seduta Num. 40

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi



---

IL PRESIDENTE

f.to *Fabio Rainieri*

I SEGRETARI

f.to *Lia Montalti - Fabio Bergamini*

---

Bologna, 21 novembre 2023

È copia conforme all'originale.

Firmato digitalmente  
il Responsabile del Settore  
Stefano Cavatorti